

## Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

n. 35 - 125 / 2018

**OGGETTO:** D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. - Domanda in data 08/11/2013 di Vimel S.r.l. di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice con derivazione d'acqua dal T. Cruello - procedura integrata con la VIA di cui alla L.R. 40/1998 e s.m.i. - Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi. Rigetto.

### Il Dirigente

#### Premesso che

In data 8/11/2013 la Vimel S.r.l. - con sede legale in Pinerolo (TO), via Saluzzo n. 116/I, C.F./P.IVA 10340720019 - ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice con derivazione d'acqua dal T. Cruello in Comune di Bobbio Pellice (domanda datata 5/11/2013);

contestualmente alla presentazione della suddetta domanda la Società Vimel S.r.l., con gli adempimenti di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ha determinato altresì l'avvio della fase di Valutazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente all'intervento medesimo;

l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente in Comune di Bobbio Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Cruello in misura di una portata massima attestatasi in corso di istruttoria su 400 l/s, una portata media attestatasi su 148 l/s per produrre, su un salto di 235,08 m, la potenza nominale media di 342,23 kW, con sottensione di un tratto di corso d'acqua identificato, ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e del D.Lgs 152/2006, dal Corpo Idrico cod. 04SS2N362pi classificato in stato ecologico "buono", in stato chimico "buono" e in stato ambientale complessivo "buono" con obiettivi di qualità conseguiti di stato ecologico "buono al 2015" e stato chimico "buono al 2015";

la porzione di valle compresa tra le sezioni di presa e restituzione di cui alla soluzione progettuale proposta dalla Vimel Srl è risultata, tra l'altro, contraddistinta dalla presenza di due derivazioni d'acqua da sorgente, entrambe assentite ad uso potabile e risultate, rispettivamente, in capo a Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), per quanto riguarda la captazione localizzata più a monte denominata "Ragliana" (n. pr. TO022903), e in capo al Consorzio acquedotto rurale "Gora Pertus", per quanto concerne la captazione localizzata più a

valle denominata appunto "Gora Pertus" (n. pr. TO012306); derivazione quest'ultima a servizio di un acquedotto privato risultato regolarmente autorizzato dalla competente Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3;

a norma del D.P.G.R. 11/12/2015 n. 15/R, nell'intorno delle captazioni assentite ad uso potabile è necessaria l'attuazione di uno specifico regime di salvaguardia con definizione di relative aree vincolate definite dai disposti regolamentari vigenti "aree di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano" (di seguito aree di salvaguardia) e suddivise, rispettivamente, in zone di tutela assoluta (ZTA) e in zone di rispetto;

le predette due captazioni "Ragliana" e "Gora Pertus" assentite ad uso potabile con i relativi bottini di presa e manufatti annessi, sono risultate localizzate in posizione attigua alle previste aree di intervento di cui al progetto in parola; per esse non risulta ad oggi presentata istanza da parte dei rispettivi soggetti gestori finalizzata alla ridefinizione delle aree di salvaguardia e, pertanto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dei disposti del D.P.G.R. n. 15/R 2006, vige tuttora la perimetrazione secondo il criterio geometrico, vale a dire, per ciascuna delle due sorgenti in esame, una zona di rispetto estesa su un'area circolare di raggio pari a duecento metri dal punto di captazione e una zona di tutela assoluta (ZTA) a sua volta caratterizzata da un'estensione circolare pari ad almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;

sulla base di quanto segnalato dalla Società proponente nella domanda formulata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e di quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta, i procedimenti finalizzati a conseguire gli atti di assenso confluenti nel provvedimento di Autorizzazione Unica sono risultati essere i seguenti:

normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. : concessione di derivazione d'acqua pubblica	Città metropolitana di Torino Servizio Risorse Idriche
L.R. 40/1998: giudizio di compatibilità ambientale	Città metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
Parere art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.	Autorità di Bacino del Fiume Po
Nulla osta interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e compatibilità con vincoli da Aree di Salvaguardia D.P.G.R. 15/R 2006	SMAT S.p.A. Autorità d'Ambito A.T.O.3 "Torinese"
Nulla osta interferenze con sorgente idropotabile acquedotto privato Consorzio "Gora Pertus" e compatibilità con vincoli da Aree di Salvaguardia D.P.G.R. 15/R 2006	Consorzio "Gora Pertus" Autorità d'Ambito A.T.O.3 "Torinese"
R.D. 523/1904: autorizzazione in linea idraulica	Regione Piemonte
L.R. 45/1989 e s.m.i.: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico	Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino
L.R. 56/1977, ex art. 31 - DGR 9/12/2015 n. 18-2555: parere di compatibilità ambientale e geomorfologica	
T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84: nulla osta realizzazione linea elettrica	
D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 14/R: concessione per l'utilizzo di beni del demanio	

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616902 - 011 8616806 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: nulla osta interferenza viabilità provinciale	Città metropolitana di Torino Servizio Viabilità
D.P.R. 380/2001: permesso di costruire	Comune di Bobbio Pellice
L. 447/1995: parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale	
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: nulla osta per interferenze con la viabilità comunale	
Conformità urbanistica dell'intervento / necessità di approvazione di apposita variante urbanistica	
Parere sul progetto relativo alle misure di reinserimento e recupero ambientale (acquisito agli atti specifico elaborato progettuale datato agosto 2016 sotto forma di dichiarazione giurata)	
Parere su opere di compensazione ambientale	
D.Lgs. 42/2004: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Comune di Bobbio Pellice Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Nulla contro demanio militare	Comando Militare Esercito Piemonte
D.Lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica/linee elettriche in cavi cordati a elica e tubazione metallica sotterrata	Ministero per lo Sviluppo Economico
D.P.R. 447/1998: parere in materia sanitaria	A.S.L. TO3
TICA: benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione	Enel Distribuzione SpA (cod. rintracciabilità: TO622905)

a mezzo di Ordinanza in data 1/12/2014 prot. n. 189757 la domanda in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 50 del 11/12/2014 e all'Albo Pretorio del Comune di Bobbio Pellice senza che siano pervenute osservazioni e opposizioni al progetto né siano state presentate domande di concessione concorrenti ai sensi dei disposti del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.;

con riferimento alla domanda in oggetto, nell'ambito della procedura integrata in parola, in data 15/1/2015 si è svolta la visita locale/sopralluogo istruttorio e in data 28/1/2015 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale, preso atto dei pareri di competenza di SMAT S.p.A. prot. n. 66501 del 22/9/2014, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (ACEA P.I. S.p.A.) prot. n. 22440 del 27/1/2015 e A.T.O. 3 Torinese prot. n. 284 del 28/1/2015, sono emerse alcune importanti criticità, in particolare relativamente alle interferenze dirette dell'intervento con la sorgente "Ragliana" e con le rispettive aree di salvaguardia a norma del D.P.G.R. n. 15/R 2006 e, nello specifico, sia con la relativa ZTA sia con la data zona di rispetto - verbale prot. n. 15667 del 2/2/2015;

nel corso della presente riunione della Conferenza di Servizi in data 28/1/2015 è stata dunque richiamata la necessità in capo al proponente, affinché sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta, di dimostrare la compatibilità

#### AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

##### Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616902 - 011 8616806 - Fax 011 8614280  
 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)  
 risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)  
 www.cittametropolitana.torino.it

dell'intervento con i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo di cui al richiamato D.P.G.R. n. 15/R 2006 e con la piena tutela quali-quantitativa del corpo idrico captato alla sorgente ed escludendo, in particolare, l'interferenza con la ZTA della sorgente "Ragliana"; a tal fine, nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi, la Società Vimel ha richiesto una sospensione del procedimento integrato in parola impegnandosi a produrre, in linea con le indicazioni e prescrizioni delle Autorità competenti ed interfacciandosi con le stesse, una revisione del progetto e tutti i necessari approfondimenti a sostegno delle scelte progettuali e atti a superare le criticità evidenziate;

nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi del 28/1/2015 l'Ufficio scrivente ha oltretutto evidenziato come l'intervento in progetto interferisse altresì con le aree di salvaguardia proprie della sorgente "Gora Pertus", riservandosi nell'immediato seguito di approfondire la conoscenza circa la presente captazione ad uso potabile e i relativi vincoli in essere, trattandosi nel caso specifico di una derivazione a servizio di un acquedotto privato; interferenza successivamente confermata e richiamata nei dettagli nella nota prot. n. 45453 del 25/3/2015 di trasmissione del verbale prot. n. 15667 del 2/2/2015, con esplicito riferimento ai relativi vincoli e limitazioni d'uso del suolo vigenti e, in analogia a tutto quanto già evidenziato dalla Conferenza di Servizi in sede di riunione, con la prescrizione di escludere ogni possibile interferenza con la relativa ZTA;

con nota datata 7/5/2015 acquisita con prot. n. 68320 del 7/5/2015, il Consorzio acquedotto rurale "Gora Pertus", esaminata la documentazione progettuale della Vimel S.r.l., ha espresso forti perplessità e preoccupazione in relazione alla proposta di intervento segnalando come le previsioni progettuali visionate prevedessero la posa della condotta forzata interrata in posizione rasente la captazione di competenza e, pertanto, non ammissibile per la tutela del proprio diritto precostituito;

in data 28/9/2016, a valle di n. 4 successive e motivate richieste di proroga accolte dall'Amministrazione, la Vimel S.r.l. ha depositato agli atti del procedimento un integrale aggiornamento al progetto di cui all'intervento in parola, introducendo alcune modifiche alle opere e proponendo nuovi approfondimenti e valutazioni in merito agli aspetti inerenti, in particolare, all'interferenza dell'intervento con le vigenti aree di salvaguardia proprie delle due sorgenti interferite e alle soluzioni progettuali adottate al fine di superare le criticità evidenziate;

con nota in data 6/4/2017 prot. n. 42652 l'Amministrazione scrivente ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi con all'Ordine del Giorno, tra l'altro, *la valutazione della sussistenza di eventuali motivi ostativi ad un effettivo esito favorevole dei procedimenti*;

con PEC in data 10/5/2017 acquisita agli atti con prot. n. 57119 del 11/5/2017, la Vimel S.r.l. ha depositato agli atti del procedimento ulteriore documentazione progettuale a titolo di integrazioni spontanee al progetto già depositato in data 28/9/2016;

con PEC in data 17/5/2017 acquisita agli atti con prot. n. 60245 del 17/5/2017, il Consorzio acquedotto rurale "Gora Pertus", con riferimento all'intervento in parola, esaminata la documentazione di cui all'aggiornamento progettuale suddetto, ha espresso parere negativo *alla*

*realizzazione del tratto di impianto idroelettrico presso la sorgente di propria competenza mediante scavi e movimenti di terra come da progetto integrato pervenuto evidenziando come nell'integrazione progettuale siano previsti e descritti lavori in aderenza al complesso di presa dell'acquedotto, in pieno epicentro quindi della zona di rispetto di cui alle norme vigenti, fornendo di contro assicurazioni generiche e aleatorie a fronte di circostanze invece assai serie, quali l'interferenza degli interventi previsti con i terreni di fondazione del manufatto o, addirittura, con la tubazione che trasporta l'acqua dalla presa alla vasca di raccolta più a valle;*

con nota prot. n. 1565 del 23/5/2017 l'A.T.O. 3 Torinese, esaminata la documentazione integrativa depositata dalla Vimel S.r.l., ha evidenziato che il nuovo impianto idroelettrico di cui all'oggetto rappresenta una notevole interferenza sia in fase di cantiere che di esercizio con le sorgenti "Ragliana" e "Gora Pertus". In particolare con riferimento alla sorgente "Gora Pertus" ha segnalato che la condotta forzata dell'intervento in oggetto lambisce il bottino di presa richiamando a tal proposito i disposti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 15/R 2006 e s.m.i. e specificando, tra l'altro, che la pista di cantiere ed ogni altra eventuale attività/infrastruttura dovrà essere posizionata al di fuori del limite delle zone di tutela assoluta delle sorgenti "Ragliana" e "Gora Pertus";

con nota prot. n. 41627 del 23/5/2017 la SMAT S.p.A., esaminati gli studi depositati agli atti dalla Società Vimel, rileva come da un punto di vista idrogeologico l'opera di presa non interferisca con l'alimentazione della sorgente "Ragliana" di sua competenza, condizionando l'intervento allo stretto rispetto di alcune specifiche prescrizioni e confermando altresì come il posizionamento della condotta fuori terra così come proposto nell'ambito dell'aggiornamento progettuale risulti essere indispensabile al fine di evitare alterazioni della situazione idrodinamica attuale;

in data 24/5/2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 42652/2017 nell'ambito della procedura integrata in oggetto durante la quale, con riferimento alle interferenze dell'intervento con la sorgente "Ragliana", preso atto di quanto evidenziato e prescritto da SMAT S.p.A. nella predetta nota prot. n. 41627/2017 e di quanto richiamato e richiesto da A.T.O. 3 Torinese nel parere prot. n. 1565/2017, è stata confermata l'interferenza diretta tra le aree di intervento di cui al progetto della Società Vimel e la ZTA vigente propria della sorgente; con riferimento alla sorgente "Gora Pertus", preso atto di quanto evidenziato dal Consorzio acquedotto omonimo nel sopra citato parere in data 17/5/2017 e di quanto richiamato e richiesto da A.T.O. 3 Torinese nel parere prot. n. 1565/2017, analogamente a quanto sopra e in misura più marcata, è stata rilevata l'interferenza delle opere con la rispettiva ZTA vigente, con previsione di scavo pressochè in adiacenza al manufatto di captazione; sulla base dei pareri e delle valutazioni ivi richiamati, nel corso della riunione medesima, la Conferenza di Servizi ha, pertanto, dato atto della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come da verbale prot. n. 63569 del 24/5/2017;

con successiva nota prot. n. 72080 del 13/6/2017 di trasmissione del verbale prot. n. 63569/2017 è stata formalizzata alla Vimel S.r.l. la "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. al fine di consentire al richiedente

l'esercizio del diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

con PEC in data 22/6/2017, acquisita agli atti con prot. n. 76353 del 22/6/2017, la Vimel S.r.l. ha presentato le proprie osservazioni e controdeduzioni in risposta alla suddetta comunicazione di cui all'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. sulla base delle quali sono state apportate alcune lievi modifiche alle opere in progetto ed elaborati nuovi approfondimenti illustrati all'interno di specifica documentazione progettuale parallelamente depositata;

contestualmente alla consegna in data 22/6/2017, prot. n. 76353/2017, è stata acquisita agli atti del procedimento una nuova valutazione del Consorzio acquedotto rurale "Gora Pertus" elaborata in funzione dell'aggiornamento progettuale messo a punto dalla Vimel S.r.l. a seguito della predetta comunicazione prot. n. 72080/2017, nella quale viene espresso parere favorevole in merito alla nuova soluzione prospettata con riferimento ad aspetti tecnico/progettuali, riconoscendo come la stessa risulti conforme a quanto già condiviso dal Consorzio medesimo in sede di apposito sopralluogo effettuato in loco con i progettisti incaricati dalla Vimel S.r.l.; nell'ambito della medesima comunicazione il Consorzio "Gora Pertus" raccomanda, tuttavia, il mantenimento della massima distanza possibile dalla propria presa, indipendentemente dall'ampiezza della ZTA definita a norma di Legge ed evidenziando come a tal specifico riguardo il Consorzio non detenga alcuna competenza e responsabilità;

con nota prot. n. 122146 del 16/10/2017 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino titolare nell'ambito del procedimento integrato in parola della procedura di VIA ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., in considerazione degli aggiornamenti progettuali e degli approfondimenti proposti di cui alla predetta consegna acquisita con prot. n. 76353/2017, ha convocato le Amministrazioni competenti ad uno specifico Tavolo Tecnico allo scopo, tra l'altro, *di analizzare le nuove soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento alle problematiche di interferenza con le sorgenti idropotabili presenti nel tratto sotteso dall'impianto in progetto, per altro oggetto di proposta di ridefinizione delle fasce di rispetto;*

in data 10/11/2017 in sede di Tavolo Tecnico della VIA, alla presenza altresì della Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque, struttura competente in merito alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, di ACEA P.I. S.p.A. e di ARPA Piemonte, esaminata la documentazione progettuale e le successive integrazioni rese disponibili dalla Vimel S.r.l., dopo ampia discussione, è stata rinnovata la non compatibilità dell'intervento in oggetto, così come aggiornato dai progettisti incaricati dalla Vimel S.r.l. in risposta alla comunicazione prot. n. 72080/2017, rispetto ai vincoli imposti dall'attuale regime di salvaguardia del territorio circostante le sorgenti;

con successiva nota prot. n. 27559 del 20/11/2017, a specificazione delle valutazioni condotte in data 10/11/2017 in sede di Tavolo Tecnico della VIA, il Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte, per quanto di competenza, ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

- *parte della condotta forzata da posizionarsi interferisce con le aree di salvaguardia di due opere di captazione di acqua ad uso potabile, specificatamente con la zona di tutela assoluta delle sorgenti "Ragliana"- gestita operativamente dall'Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per conto della Società*

*Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) - e "Gora Pertus" - a servizio di un acquedotto privato;*

- *delle sorgenti in questione non risulta ad oggi presentata istanza da parte dei gestori per la ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; è quindi vigente la perimetrazione secondo il criterio geometrico, vale a dire un cerchio di raggio 200 metri intorno all'area di tutela assoluta di 10 metri di raggio a partire da ciascuna sorgente;*
- *stante la situazione di definizione del vincolo sopra descritta, la collocazione della condotta forzata in progetto non è permessa, in quanto incompatibile con l'attuale regime di salvaguardia del territorio circostante le sorgenti secondo la prassi adottata dalla scrivente Direzione regionale in caso di mancata ridefinizione dell'area di salvaguardia ai sensi del r.r. 15/R/2006;*
- *dall'esame della documentazione integrativa fornita dal Proponente "Controdeduzioni alla nota della seconda Conferenza dei Servizi del 24.05.2017" - a firma del dott. geol. Sergio Brecko e nella quale viene specificata la metodologia utilizzata per il calcolo delle aree di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle due sorgenti "Ragliana" e "Gora Pertus" - si evidenzia che, non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le stesse sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo delle portate, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. A tal proposito si ricorda che, in assenza di tale parametro, occorre procedere al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Pertanto nella fattispecie in esame, le zone di tutela assoluta, di forma rettangolare, devono avere dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire da ciascuna opera di presa (...).*

### **Costatato che**

il progetto in questione si inserisce in un contesto ambientale contraddistinto dalla presenza di due derivazione d'acqua da sorgente assentite ad uso potabile denominate "Ragliana" (n. pr. TO022903) e "Gora Pertus" (n. pr. TO012306) e di conseguenza caratterizzato, a norma del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 15/R 2006, dalla presenza di specifiche aree vincolate definite "aree di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano" e suddivise in zone di tutela assoluta (ZTA) e in zone di rispetto;

la Conferenza di Servizi in sede di apposita riunione ha condiviso quanto evidenziato dalle Autorità competenti e dall'Amministrazione scrivente in termini di interferenze dell'intervento in oggetto con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e di incompatibilità delle opere in progetto con i relativi vincoli e le limitazioni d'uso del suolo imposte dalle disposizioni regolamentari vigenti di riferimento;

dalla sopra citata nota, prot. n. 27559 del 20/11/2017, della Regione Piemonte si evince che le osservazioni e controdeduzioni con allegata nuova documentazione progettuale, depositate dalla Vimel S.r.l. in risposta alla comunicazione trasmessa dall'Amministrazione ai sensi dell'art.

10bis della L. 241/1990 e s.m.i., non consentono il superamento dei motivi ostativi evidenziati dalla Conferenza di Servizi, infatti:

- la rimozione degli elementi ostativi ad un'espressione favorevole potrebbe in linea generale essere superata qualora i singoli gestori delle due diverse sorgenti captate ad uso potabile intendessero avviare l'iter di ridefinizione delle aree di salvaguardia secondo i disposti di cui al D.P.G.R. n. 15/R 2006; infatti, solo a seguito degli specifici provvedimenti di ridefinizione delle aree di salvaguardia in esame da parte del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte e del successivo recepimento delle stesse perimetrazioni nello strumento urbanistico generale vigente, non troverebbero più applicazione le aree di salvaguardia definite con il criterio geometrico e ad oggi vigenti e decadrebbero anche i relativi vincoli territoriali in essere;
- la proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia depositata dalla Vimel S.r.l. non tiene conto delle condizioni più cautelative viceversa richieste, a norma di Legge, in tutti i casi in cui, come nel caso in esame, non esistono dati utili a definire le curve di efflusso sorgivo; la medesima proposta, peraltro, potrebbe eventualmente essere esaminata dagli Uffici regionali competenti solo nel caso in cui venisse presentata, contestualmente all'avvio del relativo procedimento istruttorio di cui al D.P.G.R. 15/R 2006, dall'Autorità d'Ambito o dal gestore dell'acquedotto di pubblico interesse, in entrambi i casi d'intesa con il Comune nel cui territorio ricade l'opera;
- non risulta ad oggi presentata alcuna istanza per la ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. n. 15/R 2006 da parte dei soggetti gestori delle sorgenti "Ragliana" e "Gora Pertus" né da parte dell'Autorità d'Ambito;
- l'intervento proposto dalla Vimel S.r.l. risulta dunque, a norma del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 15/R 2006 e in conformità all'approccio cautelativo richiesto a norma di Legge a piena tutela dei diritti precostituiti in essere e in relazione al carattere prioritario dell'uso potabile delle acque, non ammesso, in quanto non compatibile con l'attuale regime di salvaguardia del territorio circostante le sorgenti;

stante quanto sopra mancano i presupposti utili al rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta ai sensi del D.P.G.R. 10/R 2003 e s.m.i. e all'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

### **Considerato che**

sulla base di quanto emerso in sede di riunioni della Conferenza di Servizi in data 28/1/2015 e in data 24/5/2017 e con riferimento ai suddetti pareri espressi dalle Autorità competenti oltre che a quanto evidenziato nella nota del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte, non sussistono gli elementi per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. né per esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;



ai sensi degli artt. 26 e 26bis del D.P.G.R. n. 10R/2003 come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R 2015, conseguentemente a quanto sopra riportato, non sussistono altresì gli elementi per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica richiesto ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;

stante quanto sopra non é possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo alla domanda in oggetto;

### **Ritenuto**

pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;

### **Visti**

il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*";

il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";

la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*";

il D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (L.R. 29.12.2000 n. 61)*"

la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*";

il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*";

il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del C. I. della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione, adottato con Delib. n. 7 del 17/12/2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3/3/2016 e la Direttiva "*Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico padano*" di cui alla Delib. n. 8 del 17/12/2015;

la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

### Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, l'istanza in data 8/11/2013 della Vimel S.r.l. - con sede legale in Pinerolo (TO), via Saluzzo n. 116/I, C.F./P.IVA 10340720019 - di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice con derivazione d'acqua dal T. Cruello in Comune di Bobbio Pellice (domanda datata 5/11/2013);
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella Autorizzazione Unica richiesta;
- 5) di disporre l'archiviazione delle sopra citate domande e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI).

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 9 GEN. 2018

Il Dirigente  
Dott. Guglielmo Filippini

LI